

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966

Approvato dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1991²

Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 18 giugno 1992

Entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992

(Stato 22 maggio 2012)

Gli Stati parti del presente Patto,

considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite³, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;

considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;

considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

hanno convenuto quanto segue:

Parte prima

Art. 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo inte-

RU 1993 725; FF 1991 I 925

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1993 724

³ RS 0.120

resse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Parte seconda

Art. 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

3. I Paesi in sviluppo, tenuto debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.

Art. 3

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.

Art. 4

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.

Art. 5

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel

presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

Parte terza

Art. 6

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.

2. Le misure che ciascuno degli Stati parte al presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

Art. 7

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

- a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:
 - i) un equo salario ed una eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;
 - ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto;
- b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;
- d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

Art. 8

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire:

- a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
- b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;
- c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
- d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle leggi di ciascun Paese.

2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione pubblica.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948⁴ dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

Art. 9

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

Art. 10

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

⁴ RS 0.822.719.7

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

Art. 11

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.
2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:
 - a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;
 - b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari.

Art. 12

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:
 - a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;
 - b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale;

- c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere;
- d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

Art. 13

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

2. Gli Stati del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:

- a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;
- b) l'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;
- c) l'istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;
- d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;
- e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel I° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato.

Art. 14

Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o negli altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

Art. 15

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
 - a) a partecipare alla vita culturale;
 - b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
 - c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.
4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

Parte quarta**Art. 16**

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.
2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto.
- b) Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copia dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 17

1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.
3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

Art. 18

In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere raggugli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

Art. 19

Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all'articolo 18.

Art. 20

Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'articolo 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo o in qualsiasi altro documento menzionato in tale rapporto.

Art. 21

Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all'Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

Art. 22

Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all'attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.

Art. 23

Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l'adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l'organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.

Art. 24

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Art. 25

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

Parte quinta**Art. 26**

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia⁵, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

⁵ RS 0.193.501

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Art. 27

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 28

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Art. 29

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Art. 30

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

- a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 26;

- b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 29.

Art. 31

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 26.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 22 maggio 2012⁶

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Afghanistan*	24 gennaio	1983 A	24 aprile	1983
Albania	4 ottobre	1991 A	4 gennaio	1992
Algeria*	12 settembre	1989	12 dicembre	1989
Angola	10 gennaio	1992 A	10 aprile	1992
Argentina	8 agosto	1986	8 novembre	1986
Armenia	13 settembre	1993 A	13 dicembre	1993
Australia	10 dicembre	1975	10 marzo	1976
Austria**	10 settembre	1978	10 dicembre	1978
Azerbaijan	13 agosto	1992 A	13 novembre	1992
Bahamas*	23 dicembre	2008	23 marzo	2009
Bahrain*	27 settembre	2007 A	27 dicembre	2007
Bangladesh*	5 ottobre	1998 A	5 gennaio	1999
Barbados*	5 gennaio	1973 A	3 gennaio	1976
Belarus	12 novembre	1973	3 gennaio	1976
Belgio*	21 aprile	1983	21 luglio	1983
Benin	12 marzo	1992 A	12 giugno	1992
Bolivia	12 agosto	1982 A	12 novembre	1982
Bosnia e Erzegovina	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Brasile	24 gennaio	1992 A	24 aprile	1992
Bulgaria*	21 settembre	1970	3 gennaio	1976
Burkina Faso	4 gennaio	1999 A	4 aprile	1999
Burundi	9 maggio	1990 A	9 agosto	1990
Cambogia	26 maggio	1992 A	26 agosto	1992
Camerun	27 giugno	1984 A	27 settembre	1984
Canada	19 maggio	1976 A	19 agosto	1976
Capo Verde	6 agosto	1993 A	6 novembre	1993
Ceca, Repubblica	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	9 giugno	1995 A	9 settembre	1995
Cile	10 febbraio	1972	3 gennaio	1976
Cina*	27 marzo	2001	27 giugno	2001
Hong Kong	20 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao	3 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro**	2 aprile	1969	3 gennaio	1976
Colombia	29 ottobre	1969	3 gennaio	1976
Congo (Brazzaville)	5 ottobre	1983 A	5 gennaio	1984
Congo (Kinshasa)	1° novembre	1976 A	1° febbraio	1977
Corea (Nord)	14 settembre	1981 A	14 dicembre	1981

⁶ RU 1993 725, 1993 3101, 1996 716, 2004 3875, 2006 591, 2007 413, 2009 587 e 2012 3147.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)			
	Dichiarazione di			
	successione (S)			
Corea (Sud)	10 aprile	1990 A	10 luglio	1990
Costa Rica	29 novembre	1968	3 gennaio	1976
Côte d'Ivoire	26 marzo	1992 A	26 giugno	1992
Croazia	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Danimarca* **	6 gennaio	1972	3 gennaio	1976
Dominica	17 giugno	1993 A	17 settembre	1993
Dominicana, Repubblica	4 gennaio	1978 A	4 aprile	1978
Ecuador	6 marzo	1969	3 gennaio	1976
Egitto*	14 gennaio	1982	14 aprile	1982
El Salvador	30 novembre	1979	29 febbraio	1980
Eritrea	17 aprile	2001 A	17 luglio	2001
Estonia	21 ottobre	1991 A	21 gennaio	1992
Etiopia	11 giugno	1993 A	11 settembre	1993
Filippine	7 giugno	1974	3 gennaio	1976
Finlandia**	19 agosto	1975	3 gennaio	1976
Francia* **	4 novembre	1980 A	4 febbraio	1981
Gabon	21 gennaio	1983 A	21 aprile	1983
Gambia	29 dicembre	1978 A	29 marzo	1979
Georgia	3 maggio	1994 A	3 agosto	1994
Germania**	17 dicembre	1973	3 gennaio	1976
Ghana	7 settembre	2000	7 dicembre	2000
Giamaica	3 ottobre	1975	3 gennaio	1976
Giappone*	21 giugno	1979	21 settembre	1979
Gibuti	5 novembre	2002 A	5 febbraio	2003
Giordania	28 maggio	1975	3 gennaio	1976
Grecia**	16 maggio	1985 A	16 agosto	1985
Grenada	6 settembre	1991 A	6 dicembre	1991
Guatemala	19 maggio	1988 A	19 agosto	1988
Guinea*	24 gennaio	1978	24 aprile	1978
Guinea equatoriale	25 settembre	1987 A	25 dicembre	1987
Guinea-Bissau	2 luglio	1992 A	2 ottobre	1992
Guyana	15 febbraio	1977	15 maggio	1977
Honduras	17 febbraio	1981	17 maggio	1981
India*	10 aprile	1979 A	10 luglio	1979
Indonesia*	23 febbraio	2006 A	23 maggio	2006
Iran	24 giugno	1975	3 gennaio	1976
Iraq*	25 gennaio	1971	3 gennaio	1976
Irlanda*	8 dicembre	1989	8 marzo	1990
Islanda	22 agosto	1979	22 novembre	1979
Israele	3 ottobre	1991	3 gennaio	1992
Italia**	15 settembre	1978	15 dicembre	1978
Kazakistan	24 gennaio	2006	24 aprile	2006
Kenya*	1° maggio	1972 A	3 gennaio	1976
Kirghizistan	7 ottobre	1994 A	7 gennaio	1995

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Kuwait*	21 maggio	1996 A	21 agosto	1996
Laos	13 febbraio	2007	13 maggio	2007
Lesotho	9 settembre	1992 A	9 dicembre	1992
Lettonia**	14 aprile	1992 A	14 luglio	1992
Libano	3 novembre	1972 A	3 gennaio	1976
Liberia	22 settembre	2004	22 dicembre	2004
Libia*	15 maggio	1970 A	3 gennaio	1976
Liechtenstein	10 dicembre	1998 A	10 marzo	1999
Lituania	20 novembre	1991 A	20 febbraio	1992
Lussemburgo	18 agosto	1983	18 novembre	1983
Macedonia	18 gennaio	1994 S	17 novembre	1991
Madagascar*	22 settembre	1971	3 gennaio	1976
Malawi	22 dicembre	1993 A	22 marzo	1994
Maldive	19 settembre	2006 A	19 dicembre	2006
Mali	16 luglio	1974 A	3 gennaio	1976
Malta*	13 settembre	1990	13 dicembre	1990
Marocco	3 maggio	1979	3 agosto	1979
Mauritania	17 novembre	2004 A	17 febbraio	2005
Maurizio	12 dicembre	1973 A	3 gennaio	1976
Messico*	23 marzo	1981 A	23 giugno	1981
Moldova	26 gennaio	1993 A	26 aprile	1993
Monaco*	28 agosto	1997	28 novembre	1997
Mongolia*	18 novembre	1974	3 gennaio	1976
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Namibia	28 novembre	1994 A	28 febbraio	1995
Nepal	14 maggio	1991 A	14 agosto	1991
Nicaragua	12 marzo	1980 A	12 giugno	1980
Niger	7 marzo	1986 A	7 giugno	1986
Nigeria	29 luglio	1993 A	29 ottobre	1993
Norvegia**	13 settembre	1972	3 gennaio	1976
Nuova Zelanda*	28 dicembre	1978	28 marzo	1979
Paesi Bassi***				
Aruba	11 dicembre	1978	11 marzo	1979
Curaçao	11 dicembre	1978	11 marzo	1979
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	11 dicembre	1978	11 marzo	1979
Sint Maarten	11 dicembre	1978	11 marzo	1979
Pakistan***	17 aprile	2008	17 luglio	2008
Panama	8 marzo	1977	8 giugno	1977
Papua Nuova Guinea	21 luglio	2008 A	21 ottobre	2008
Paraguay	10 giugno	1992 A	10 settembre	1992
Perù	28 aprile	1978	28 luglio	1978
Polonia	18 marzo	1977	18 giugno	1977
Portogallo**	31 luglio	1978	31 ottobre	1978

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Regno Unito* **	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Bermuda	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Gibilterra	20 maggio	1976	20 agosto	1976
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)*	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Guernese	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Isola di Man	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Isole Caimane	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Isole Falkland	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Isole Turche e Caicos	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Isole Vergini britanniche	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Jersey	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Montserrat	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	20 maggio	1976	20 agosto	1976
Rep. Centrafricana	8 maggio	1981 A	8 agosto	1981
Romania*	9 dicembre	1974	3 gennaio	1976
Ruanda	16 aprile	1975 A	3 gennaio	1976
Russia	16 ottobre	1981 A	3 gennaio	1976
Saint Vincent e Grenadine	9 novembre	1981 A	9 febbraio	1982
Salomone, Isole	17 marzo	1982 S	7 luglio	1978
San Marino	18 ottobre	1985 A	18 gennaio	1986
Seicelle	5 maggio	1992 A	5 agosto	1992
Senegal	13 febbraio	1978	13 maggio	1978
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	23 agosto	1996 A	23 novembre	1996
Siria*	21 aprile	1969 A	3 gennaio	1976
Slovacchia**	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Somalia	24 gennaio	1990 A	24 aprile	1990
Spagna**	27 aprile	1977	27 luglio	1977
Sri Lanka	11 giugno	1980 A	11 settembre	1980
Sudan	18 marzo	1986 A	18 giugno	1986
Suriname	28 dicembre	1976 A	28 marzo	1977
Svezia* **	6 dicembre	1971	3 gennaio	1976
Svizzera	18 giugno	1992 A	18 settembre	1992
Swaziland	26 marzo	2004 A	26 giugno	2004
Tagikistan	4 gennaio	1999 A	4 aprile	1999
Tanzania	11 giugno	1976 A	11 settembre	1976
Thailandia*	5 settembre	1999 A	5 dicembre	1999
Timor-Leste	16 aprile	2003 A	16 luglio	2003
Togo	24 maggio	1984 A	24 agosto	1984
Trinidad e Tobago*	8 dicembre	1978 A	8 marzo	1979
Tunisia	18 marzo	1969	3 gennaio	1976

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Turchia*	23 settembre	2003	23 dicembre	2003
Turkmenistan	1° maggio	1997 A	1° agosto	1997
Ucraina*	12 novembre	1973	3 gennaio	1976
Uganda	21 gennaio	1987 A	21 aprile	1987
Ungheria*	17 gennaio	1974	3 gennaio	1976
Uruguay	1° aprile	1970	3 gennaio	1976
Uzbekistan	28 settembre	1995 A	28 dicembre	1995
Venezuela	10 maggio	1978	10 agosto	1978
Vietnam*	24 settembre	1982 A	24 dicembre	1982
Yemen*	9 febbraio	1987 A	9 maggio	1987
Zambia**	10 aprile	1984 A	10 luglio	1984
Zimbabwe	13 maggio	1991 A	13 agosto	1991

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.